



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale nonché di quelle connesse all'organizzazione, da parte del Consiglio, di convegni, seminari, mostre, celebrazioni e ricorrenze

TITOLO I – FINALITÀ E PRINCIPI DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi e le modalità nei quali è consentito il sostenimento, da parte del Consiglio regionale, delle spese di rappresentanza e di quelle connesse all'organizzazione di convegni, seminari, mostre, celebrazioni e ricorrenze.
2. Il Consiglio regionale ha facoltà di assumere, a carico del proprio bilancio, spese destinate a favorire un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine e a mantenere ed accrescere il prestigio e la reputazione dell'Amministrazione. Tali spese si distinguono, ai fini del presente regolamento, in:
 - a) spese di rappresentanza;
 - b) spese connesse all'organizzazione di convegni, seminari, mostre, celebrazioni e ricorrenze.
3. Sono criteri di ammissibilità per tutte le tipologie di spesa quivi disciplinate:
 - a) il perseguimento e la stretta correlazione con le finalità istituzionali;
 - b) l'economicità, la congruità e la ragionevolezza;
 - c) la motivazione delle ragioni e della circostanza delle spese;
 - d) la sussistenza del necessario stanziamento nel bilancio di previsione.

TITOLO II- SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 2

Finalità e requisiti di legittimità

1. Ai fini della loro ammissibilità, per spese di rappresentanza si intendono esclusivamente quelle finalizzate ad accrescere e mantenere il prestigio e la reputazione del Consiglio regionale verso l'esterno.
2. Esse assolvono il preciso scopo di consentire all'Amministrazione di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini istituzionali.
3. Non sono ammissibili le spese destinate a beneficio dei dipendenti o consiglieri del Consiglio regionale della Sardegna, ovvero sostenute nell'ambito di normali rapporti istituzionali o di servizio.

Art 3

Soggetti autorizzati a esercitare attività di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza del Consiglio regionale sono disposte dal Presidente o dal Collegio dei Questori nei limiti dei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio consiliare.

Art. 4

Spese ammissibili

1. Nell'ambito delle finalità e nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento, sono in particolare considerate spese di rappresentanza e come tali ammissibili, quelle sostenute a favore di personalità o autorità con rappresentanza esterna di rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva connesse a:
 - a) omaggi di valore simbolico (a titolo esemplificativo: targhe, libri, realizzazioni artistiche, composizioni floreali) da consegnare in occasione di incontri e manifestazioni ufficiali;
 - b) colazioni, pranzi e cene di lavoro, piccole consumazioni, rinfreschi, inerenti a incontri ufficiali e/o istituzionali del Presidente del Consiglio quale rappresentante dell'intera Istituzione consiliare;
 - c) servizi e forniture a supporto (quali, ad esempio, stampe di inviti, addobbi floreali, servizi fotografici e riprese video) disposti in occasione di incontri ufficiali del Presidente del Consiglio con autorità e soggetti di cui all'alinea del presente comma 1;
 - d) forme di partecipazione ad eventi luttuosi che colpiscono consiglieri regionali in carica ed ex consiglieri regionali, nonché personalità e autorità di particolare rilevanza, estranee all'Istituzione, la cui scomparsa suscitò un sentimento di

cordoglio collettivo, effettuati su iniziativa del Presidente del Consiglio in qualità di rappresentante dell'intera Istituzione.

Art. 5

Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza, viene determinato annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione.
2. Il Capo Servizio competente o il Capo della Segreteria del Presidente, nell'ambito delle proprie competenze, previa verifica della coerenza con i contenuti del presente regolamento e con le disponibilità di bilancio, adotta gli opportuni provvedimenti di spesa conformemente al Regolamento di contabilità e amministrazione del Consiglio e alla normativa vigente in materia di procedure di affidamento.
3. I provvedimenti di spesa, che devono riportare esplicitamente la natura di "rappresentanza", sono adeguatamente motivati facendo particolare riferimento alla rispondenza della spesa alle disposizioni del presente regolamento e all'iniziativa alla quale si riferiscono.
4. Le spese di rappresentanza minute, urgenti e non programmabili per le quali sia indispensabile il pagamento immediato, possono essere anticipate attraverso la cassa economale secondo la disciplina prevista dal Regolamento di contabilità e amministrazione del Consiglio.

TITOLO III - SPESE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI, MOSTRE, CELEBRAZIONI E RICORRENZE ORGANIZZATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 6

Finalità

1. L'Ufficio di Presidenza per garantire la proiezione all'esterno delle attività istituzionali del Consiglio regionale, ha la facoltà di disporre spese per l'organizzazione diretta di manifestazioni ed eventi.
2. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute in occasione di:
 - convegni, seminari, scambi culturali, mostre;
 - iniziative che promuovono i rapporti tra il Consiglio regionale e altre istituzioni regionali, nazionali ed europee nonché con istituzioni extraeuropee;
 - cerimonie istituzionali, iniziative di comunicazioni istituzionali;
 - attività e iniziative volte alla promozione del proprio patrimonio storico-culturale-istituzionale;

- manifestazioni per celebrazioni e ricorrenze regionali e nazionali di eventi e/o date di particolare rilievo storico, culturale, sociale;
- altre manifestazioni che rispettino le finalità di cui al comma 1.

Art. 7

Tipologia delle spese ammissibili

1. Le spese di cui all'art. 6 si articolano in:

- a. spese per l'organizzazione e gestione dell'evento/iniziativa: locandine e stampati in generale, affitto spazi, addobbi floreali e impianti vari, servizi fotografici e riprese video, trasporti, altre spese per forniture e servizi relativi all'organizzazione, compensi per relatori ufficiali di convegni e seminari;
- b. spese di ristorazione, quali cene, pranzi, rinfreschi, buffet e coffee break, strettamente funzionali all'evento e che siano congrue rispetto al numero dei partecipanti e/o degli ospiti ufficiali nonché alla durata dell'evento;
- c. rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai relatori ufficiali esterni qualora esse siano strettamente funzionali alla durata dell'evento anche in considerazione dell'orario di inizio e fine dello stesso e, in ogni caso, con esclusione delle spese di carattere personale. Non possono essere rimborsate le spese di cui alla presente lettera sostenute da relatori che già fruiscono di compensi remunerativi di natura onnicomprensiva di ogni beneficio relativo alle loro prestazioni.
- d. spese per materiale promozionale di valore meramente simbolico strettamente finalizzato all'evento.

Art. 8

Gestione amministrativa e contabile

1. Le spese per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi di cui all'articolo 7, devono essere imputate nelle voci di bilancio di previsione specificatamente stanziare e sono di volta in volta stabilite nel loro ammontare massimo, per ciascuna manifestazione o evento, dall'Ufficio di presidenza.
2. Fino all'adozione di specifiche disposizioni, i rimborsi per le spese di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), sono riconosciuti nei termini stabiliti dalla disciplina prevista per il personale del Sistema Regione.
3. Le spese sono liquidate, previa presentazione, entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta prestazione, della documentazione fiscale. In mancanza di idoneo giustificativo le spese non sono ammissibili alla fase della liquidazione.

Art. 9

Applicazione del regolamento alle Autorità di garanzia istituite con legge regionale.

1. Le spese per manifestazioni ed eventi di cui all'articolo 7, organizzati dal Co.re.com e dalle Autorità di Garanzia istituite presso il Consiglio con legge regionale, sono disposte dal Co.re.com o dall'Autorità di Garanzia richiedente, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nei capitoli di rispettiva pertinenza e sono gestite nel rispetto dei principi previsti dal presente regolamento.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

Abrogazioni

1. Il Regolamento concernente le spese di rappresentanza del Consiglio e altre spese in occasione di convegni, seminari di studio e simili, nonché durante i lavori consiliari approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 292 del 5 ottobre 1993 è abrogato.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.